VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo e ordinamento della comunicazione)

Verbale n. **107** Seduta del 19 luglio 2011

		Presenti	Assenti
Piero CAMBER	Presidente	Sì	
Enore PICCO	Vicepresidente	Sì	
Paolo MENIS	Vicepresidente	Sì	
Roberto NOVELLI	Segretario	Sì	
Enio AGNOLA		Sì	
Roberto ANTONAZ		Sì	
Roberto ASQUINI		Sì	
Edouard BALLAMAN			Sì
Massimo BLASONI		Sì	
Giorgio BRANDOLIN		Sì	
Paride CARGNELUTTI		Sì	
Paolo CIANI			Sì
Franco CODEGA		Sì	
Pietro COLUSSI		Sì	
Franco DAL MAS		-	-
Luigi FERONE		Sì	
Igor GABROVEC		Sì	
Danilo NARDUZZI		Sì	
Alessia ROSOLEN		Sì	
Edoardo SASCO		Sì	
Alessandro TESOLAT		Sì	
Piero TONONI		Sì	
CAMBER in sostituzione di DAL MAS		Sì	
TOTALE		18	2

Il giorno **19 luglio 2011, alle ore 10.25** nella sala gialla del Consiglio regionale, si riunisce la VI Commissione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione dei verbali sedute precedenti
- Parere ai sensi dell'art. 18 della l.r. 29/2007: regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della l.r. 29/2007 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).
- 3. Esame del testo unificato proposto dal Comitato ristretto istituito per l'esame dei progetti di legge n. 67 "Disposizioni regionali sulle Politiche Giovanili e sul Fondo di Garanzia per le opportunità dei Giovani" (d'iniziativa del consigliere Blasoni e altri) e n. 105 "Legge per l'autonomia dei giovani" (d'iniziativa della Giunta regionale).

Il PRESIDENTE, accertata la sussistenza del quorum costitutivo, passa al **n. punto 1** all'ordine del giorno. Il PRESIDENTE fa presente che sono a disposizione i verbali delle seduta n. 103, 105 e 106 i quali, in mancanza di osservazioni, saranno da intendersi approvati ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento interno.

Il PRESIDENTE passa dunque alla trattazione del **punto n. 2** all'ordine del giorno.

Inizia l'Assessore MOLINARO che illustra gli articoli di competenza della VI Commissione ovvero il Capo III della I.r. 29/2007 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) dall'articolo 12 all'articolo 17 relativi agli interventi nel settore dell'istruzione e che sono raccolti nel Capo IV del regolamento per l'insegnamento della lingua friulana.

L'Assessore spiega che, con generalità di Giunta n. 2190 del 30 settembre 2009, la Giunta ha espresso la volontà che il percorso di attuazione della legge preveda dei regolamenti unici nei diversi settori in cui la legge si compone: un regolamento che riguarda l'uso pubblico della lingua friulana, uno che riguarda l'istruzione e uno per l'uso della lingua friulana nei mezzi di telecomunicazione.

Nel redigere il regolamento sull'istruzione sono emerse le difficoltà di conciliare le competenze concorrenti per la tutela della lingua con le competenze esclusive dello Stato in materia di istruzione. L'impianto generale del regolamento tiene conto dei principi generali della libertà di scelta delle famiglie, della salvaguardia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e la gradualità dell'inserimento della lingua friulana nelle scuole. Quest'ultimo punto è dettato dal fatto che non si sanno ancora quanti sono i docenti qualificati, né quante sono le risorse economiche a disposizione.

Gli articoli 12, 13 e 14 sono dedicati alle iniziative d'informazione e sensibilizzazione delle famiglie. Una legge di tale importanza non può prescindere dal puntuale e completo coinvolgimento delle famiglie. L'articolo 15 è dedicato alle iniziative d'insegnamento della lingua friulana agli adulti, mentre l'articolo 16 si riferisce agli interventi a favore degli immigrati. L'articolo 17 prevede che l'insegnamento del friulano possa avvenire anche al di fuori delle istituzioni scolastiche a suo tempo individuate, purché sempre nel territorio regionale.

Al fine di attuare le disposizioni della legge, ad oggi è stato modificato il Servizio Istruzione, università e ricerca, è stata prevista a Udine un'apposita struttura deputata a gestire la materia. Sono poi state raccolte, per l'anno scolastico 2011-2012 le opzioni sull'insegnamento del friulano nelle scuole: su 56.700 alunni, 29.500 si sono dimostrati favorevoli. Per quanto concerne i costi, si stima che siano necessari 2,8 milioni di Euro e calcolando 15 alunni per classe si hanno circa 1800 gruppi-classe con un costo orario pari a 47,35 Euro. Attualmente lo

stanziamento a bilancio di 500.000 Euro è insufficiente, inoltre non si sanno quanti sono i docenti qualificati. E' necessario poi decidere se avviare il progetto presso le scuole dell'infanzia, elementare e media oppure soltanto per una parte di queste istituzioni.

Prende la parola MENIS il quale, consapevole che la VI Commissione è chiamata pronunciarsi solo sul Capo IV del regolamento, desidera esprime la propria opinione sull'intero testo. Si congratula per il lavoro fatto sinora ma ritiene che vi siano ancora degli approfondimenti necessari e che siano da risolvere alcune carenze ed elementi critici:

- il regolamento non tratta della formazione degli insegnanti nonostante l'Università di Udine si occupi dagli anni '90 della formazione dei docenti. La formazione degli insegnanti deve essere uno dei punti centrali del regolamento. Il MIUR ha assegnato all'Agenzia nazionale di sviluppo dell'autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) il coordinamento e il sostegno di delle attività di tutte le minoranze linguistiche, eppure non viene citata nel regolamento;
- non è trattata la questione del profilo dei docenti. Si prevede che ad insegnare siano i docenti di ruolo e in subordine i precari inseriti in graduatoria, nonostante vi siano 54 docenti qualificati dal master di 500 ore di Il livello sulla lingua friulana conclusosi l'anno scorso. Si chiede che utilità hanno questi docenti se il regolamento non ne parla;
- questione dei titoli (art. 10 lett. b)). Si prevede che sia l'Ufficio scolastico regionale a stabilire quali siano i titoli necessari affinché un docente sia inserito nell'elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana. Il consigliere non ritiene opportuno che ad un organo periferico di un ente statale sia conferita questa competenza, piuttosto dovrebbe essere di un organismo terzo;
- dal regolamento emerge che la Commissione per l'insegnamento della lingua friulana è stata depotenziata e rileva un'incongruenza: all'articolo 13 comma 4 della legge la Direzione Centrale regionale si avvale di tale Commissione per coordinare gli interventi, all'articolo 4 del regolamento, invece, la Commissione è sentita al fine di assicurare il coordinamento. Appare una volontà precisa di accentrare l'attività presso la Direzione Centrale a vantaggio dell'Ufficio scolastico regionale;
- chiede spiegazioni in merito al fatto che il Piano applicativo debba essere definito con regolamento piuttosto che essere già definito nella legge. In questo caso appare esserci una volontà di posporre di almeno un anno l'applicazione della legge e dunque rinviare il tutto a fine legislatura e ciò fa pensare alla mancanza di volontà di voler insegnare il friulano nelle scuole. Se al contrario vi è questa volontà, è necessario approvare subito il piano e destinare le risorse economiche necessarie già in assestamento di bilancio;
- si chiede con che mezzi l'ARLEF (articolo 8) possa verificare e valutare lo stato di applicazione dell'insegnamento, e solleva l'incongruità della lettera b) in cui l'ARLEF propone le modalità di applicazione delle misure di finanziamento quando tali misure sono già espressamente elencate all'articolo 7. L'ARLEF non ha simili mezzi e dunque anche in questo caso il ruolo di uno degli attori viene marginalizzato;
- solleva perplessità sulla norma transitoria all'articolo 19 in cui già si prevede il sottofinanziamento della legge prima ancora di approvare il regolamento senza nemmeno tentare di finanziare tutte le scuole. Chiede a tal proposito all'Assessore la cifra che egli ha intenzione di chiedere in assestamento di bilancio per coprire gli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013.

Alle ore 11.05 il vicepresidente PICCO sostituisce il presidente CAMBER.

Prende la parola CODEGA il quale chiede precisazioni in merito all'articolo 10 Capo III riguardo l'avviso annuale cui i docenti che intendono proporsi all'insegnamento della lingua friulana

devono rispondere quando le graduatorie provinciali hanno cadenza triennale. Chiede inoltre precisazioni sui contributi previsti con cofinanziamento qualora non vi siano risorse sufficienti e la soglia del 30% indicata.

E' la volta di COLUSSI che concorda con MENIS. Il consigliere rileva che il regolamento non tiene conto delle numerose varianti del friulano tutte varianti aventi la medesima dignità. L'esistenza e tutela di tali varianti, invece, è stata prevista nella legge regionale. Sostiene con fermezza che non esiste un solo friulano e dunque è profondamente sbagliato tutelare soltanto quello codificato dall'Università di Udine e riconosciuto come lingua.

Alle ore 11.15 la Presidenza è di Camber.

ANTONAZ condivide gli interventi di MENIS e di COLUSSI. Anch'egli sostiene la necessità di tutelare le numerose varianti del friulano nonostante sia consapevole della difficoltà di garantire pari tutela ad ognuna di esse. Tuttavia ciò è imprescindibile pena la scomparsa entro i prossimi decenni di tutti i dialetti.

PICCO chiede che gli emendamenti da lui presentati (allegato 1), pur non riferendosi al Capo IV del regolamento, siano ugualmente presi in considerazione dall'Assessore.

Prende la parola BRANDOLIN il quale spiega che il friulano è stato inserito tra le lingue minoritarie riconosciute solo all'ultimo e solo grazie al sostegno dei deputati e senatori d'allora e soprattutto grazie al sostegno della Chiesa. Rammenta infatti che la lingua friulana è l'unica lingua riconosciuta seppur parlata a livello regionale a differenza delle altre lingue che sono tutte parlate a livello nazionale: sloveno, catalano, albanese, tedesco, ecc. e solo perché era stata codificata dalla *koinè* dell'Università di Udine. Spiega a COLUSSI che è grazie a tale codificazione e istituzionalizzazione che il friulano oggi può essere tutelato come lingua e, pur riconoscendo l'esistenza di numerose varianti, non è possibile salvaguardarle tutte.

AGNOLA dà un parere favorevole al regolamento e al lavoro fatto sinora. Grazie alla tutela della lingua friulana si arricchisce anche lo studio della storia del Friuli.

L'Assessore MOLINARO spiega che si sta discutendo su un regolamento, non su una legge per cui si è lavorato in base alle attribuzione della legge. Risponde alle osservazioni dei consiglieri:

- c'è la consapevolezza che la formazione dei docenti è l'elemento strategico di tutto l'impianto normativo, ma il regolamento può comprendere solo ciò che è stato previsto dalla legge regionale 29/2007;
- per quanto concerne i titoli, la Regione non ha la potestà di individuare il personale docente tra coloro che hanno seguito corsi di specializzazione come il master indicato dal consigliere MENIS. La competenza in materia di personale docente è solo dell'Ufficio Scolastico regionale.
- la Commissione per la lingua friulana non è stata depotenziata: si è voluto distinguere tra l'attività di merito e l'attività di governo. Si é solo trattato di assegnare agli organi coinvolti i compiti in base alle proprie competenze.
- Il Piano applicativo non è stato approvato con il regolamento per lasciare alla flessibilità di una delibera della Giunta regionale eventuali aggiornamenti senza dover seguire l'iter previsto per l'approvazione di un regolamento.

Concorda che il regolamento non è perfetto, ma è la chiara volontà che la Giunta intende perseguire i fini che si propone la legge 29/2007.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione degli articoli da 12 al 17 del Capo VI del regolamento. La votazione avviene per chiamata.

Sono favorevoli: PICCO, NOVELLI, BLASONI, CARGNELUTTI, FERONE, NARDUZZI, SASCO. Si astengono: CAMBER, MENIS, ANTONAZ, BRANDOLIN, CODEGA, COLUSSI, DAL MAS, GABROVEC, ROSOLEN.

La commissione esprime parere favorevole.

Il PRESIDENTE proclama dunque l'esito della votazione con 13 voti favorevoli e 38 astenuti.

Sono le ore 12.01. La seduta è sospesa per riprendere alle ore 12.17 con il **punto n. 3** all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE apre la discussione chiedendo ai consiglieri di illustrare ciascuno i propri emendamenti allegati al presente verbale (allegato 2).

Il consigliere SASCO illustra l'**emendamento 1.1** allegato.

CORAZZA chiede che, di principio, si mantenga il testo del comitato ristretto a meno di modifiche di rilievo. Concorda con il punto 1 dell'emendamento, ma è contrario ai punti 2 e 3.

Risponde BLASONI adducendo che si tratta di modifiche di carattere pleonastico e chiede a SASCO di ritirare i punti 1 e 3. Concorda BRANDOLIN.

SASCO ritira il punto 1, mantiene il punto 2 e conserva il punto 3 soltanto nella parte in cui chiede di sostituire "riconoscere" con "incentivare".

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1 che è approvato a maggioranza come riformulato da SASCO. Viene quindi posto in votazione l'articolo 1 che è approvato come emendato con l'astensione di ANTONAZ.

CODEGA illustra gli emendamenti 2.0.1, 2.3 e 2.4 allegati.

Segue CORAZZA che illustra gli **emendamenti 2.0.2, 2.1** e **2.2** allegati.

SASCO illustra l'emendamento 2.2.1 allegato.

NARDUZZI illustra l'emendamento 2.5 allegato.

BLASONI risponde che la cultura del merito è fondamentale ed è dunque contrario a posporre la lettera. Non si tratta di una questione ideologica anche se il merito è messo alla prima lettera nell'articolo. Spiega a CORAZZA che nel termine più ampio di "solidale" ci sta anche "cooperazione" che richiama competizione e solidarietà. Condivide con SASCO al richiamo dell'unità nazionale, mentre solleva perplessità sul solo concetto di famiglia fondata sul matrimonio. Condivide l'emendamento 2.5 proposto da NARDUZZI che propone di sostituire le parole "Unione Europea" con "Europa".

NOVELLI chiarisce che la cultura del merito non è classista, bensì è da considerarsi motivo di incoraggiamento per migliorare e migliorarsi. Non condivide il punto 1 dell'emendamento 2.2.1

in quanto la famiglia fondata sul matrimonio non comprenderebbe molte altre famiglie di fatto di pari dignità.

Interviene ANTONAZ che sostiene che il merito crea conformismo perché chi giudica il merito è sempre l'autorità e ciò può portare a premiare chi si conforma all'autorità e non chi lo merita davvero. Concorda con NOVELLI relativamente a non restringere il concetto di famiglia alle sole famiglie fondate sul matrimonio.

CODEGA insiste che il criterio del merito non deve occupare il primo posto (lettera a)) tra i criteri elencati nell'articolo 2. Concorda con NOVELLI sul tema della famiglia.

BRANDOLIN spiega che non vi è alcuna intenzione ideologica nel porre la questione del merito al primo posto. Anch'egli concorda con NOVELLI sul tema della famiglia. Chiede al consigliere SASCO di ritirare il punto 1 dell'emendamento 2.2.1.

SASCO ritira il punto 1 dell'emendamento 2.2.1 riservandosi di riformulare un nuovo emendamento sostitutivo entro la presentazione del testo in aula.

CORAZZA ritira l'emendamento 2.1 e sostiene l'emendamento 2.5

L'Assessore MOLINARO sostiene che non vi è alcuna gerarchia tra i criteri esposti dall'articolo 2 e ogni discussione in merito appare più un esercizio mentale. Condivide gli emendamenti 2.2.1 punto 2, 2.4 e 2.5.

Si passa alla votazione. L'emendamento 2.0.1 non è approvato. L'emendamento 2.0.2 non è approvato. L'emendamento 2.1 è ritirato. L'emendamento 2.2 non è approvato. Il punto 1 dell'emendamento 2.2.1 è ritirato. I punti 2 e 3 dell'emendamento 2.2.1 sono approvati. L'emendamento 2.3 è decaduto. L'emendamento 2.4 non è approvato. L'emendamento 2.5 è approvato. Viene quindi posto in votazione l'articolo 2 che è approvato come emendato con l'astensione di ANTONAZ.

BLASONI illustra l'emendamento 3.1 allegato.

CORAZZA ritiene superfluo un simile emendamento. Inoltre se si parla di interventi specifici è necessario specificarli.

A detta di ANTONAZ questa legge non è una legge per giovani, ma per giovani adulti in quanto mancano riferimenti a temi importanti come il diritto allo studio. A dimostrazione di ciò vi è il limite fissato a 35 anni che non si spiega dal momento che il decreto Tremonti ha chiarito che gli incentivi ai giovani imprenditori si fermano ai 30 anni di età.

MOLINARO osserva che l'emendamento interviene su una fascia di età che pare altrimenti trascurata. In realtà agli articoli 20 e 21 sono descritti gli interventi specifici a favore di tale fascia di età.

BRANDOLIN chiede perché è necessario specificare una fascia di età quando la legge nel complesso tratta dei giovani. Chiede inoltre a cosa si riferisce la parola "ambientale" riportata nell'emendamento.

BLASONI, con subemendamento orale, sopprime la parola "ambientale".

Si passa alla votazione. L'emendamento 3.1 come subemendato è approvato. Viene quindi posto in votazione l'articolo 3 che è approvato come emendato.

Il PRESIDENTE sospende la seduta alle ore 13.30 La seduta riprende alle ore 14.34.

L'Assessore MOLINARO illustra l'**emendamento 4.1** allegato il quale prevede che vi sia un'apposita struttura competente in materia di politiche giovanili a coordinamento degli altri soggetti. Non si tratta di anticipare quanto già previsto dall'articolo 6 in quanto riguarda solo le strutture regionali

Si passa alla votazione. L'emendamento 4.1 è approvato. Si astiene CORAZZA. Viene quindi posto in votazione l'articolo 4 che è approvato come emendato. Si astiene CORAZZA.

L'Assessore MOLINARO illustra poi l'**emendamento 5.1** allegato con il quale si intende precisare il ruolo dei soggetti coinvolti.

Si passa alla votazione. L'emendamento 5.1 è approvato. Si astiene CORAZZA. Viene quindi posto in votazione l'articolo 5 che è approvato come emendato. Si astiene CORAZZA.

BLASONI illustra l'**emendamento 6.1** allegato. Si tratta di una riscrittura migliore di quanto già previsto nell'articolo.

Si passa alla votazione. L'emendamento 6.1 è approvato. Si astiene CORAZZA. Viene quindi posto in votazione l'articolo 6 che è approvato come emendato. Si astiene CORAZZA.

NARDUZZI illustra l'emendamento 7.0.0.1 allegato.

CODEGA illustra l'**emendamento 7.0.1** allegato.

BLASONI illustra l'**emendamento 7.1** allegato con il quale apporta delle modifiche alla composizione della consulta giovanile.

BLASONI chiede una sospensione della seduta per confrontarsi con il consigliere NARDUZZI in relazione all'emendamento 7.0.0.1 che in parte condivide affinché si raggiunga una decisione comune. Chiede che all'incontro partecipi anche l'Assessore MOLINARO.

Il PRESIDENTE sospende la seduta. Sono le ore 14.55. La seduta riprende alle ore 15.06.

BLASONI spiega che l'emendamento 7.1 è modificato oralmente e si è ritornati al testo del comitato ristretto in base al quale si prevede un registro per le associazioni, ma non per le aggregazioni. Le aggregazioni giovanili dovranno comunque predisporre un atto scritto che ne certifichi la rappresentanza.

NARDU77I concorda con BLASONI e ritira l'emendamento 7.0.0.1

BRANDOLIN ricorda che ci sono già organizzazioni giovanili della comunità slovena e l'emendamento 7.0.1 intende riconoscere a queste una maggiore partecipazione.

CODEGA spiega che l'emendamento 7.0.1 è stato anche frutto di un'espressa richiesta delle associazioni slovene.

Si passa alla votazione. Il punto 1 dell'emendamento 7.0.0.1 è ritirato. Il punto 2 dell'emendamento 7.0.0.1 è approvato. L'emendamento 7.0.1 non è approvato. La lettera f) dell'emendamento 7.1 è così modificata oralmente: "quattro rappresentanti dei movimenti giovanili delle associazioni di categoria più rappresentative sul territorio". L'emendamento 7.1 è approvato come modificato oralmente. Si astiene ANTONAZ. Viene quindi posto in votazione l'articolo 7 che è approvato come emendato.

BLASONI illustra l'emendamento 8.1 allegato.

CORAZZA illustra l'**emendamento 8.2** allegato. Non concorda con l'emendamento 8.1 proposto da BLASONI, CARGNELUTTI e NOVELLI in quanto stravolge il testo del Comitato ristretto conferendo al Comitato poca serietà. Pone dei dubbi sull'esclusione della Consulta dei giovani alla collaborazione al portale giovanile.

BRANDOLIN chiede a BLASONI il motivo della soppressione della lettera d) del comma 1 dell'articolo 8.

SASCO ricorda che c'è un regolamento che dovrebbe definire gli aspetti di dettaglio. Invita dunque CORAZZA a ritirare l'emendamento 8.2.

CORAZZA ritira l'emendamento 8.2, ma auspica che la Consulta dei giovani possa collaborare al portale giovanile ricordando che quando la Regione ha promosso il sondaggio via web sulla legge in esame, ha ricevuto pochissime risposte. Se lo stesso sondaggio fosse stato diffuso attraverso le associazioni giovanili avrebbe avuto maggiori riscontri.

BLASONI risponde a BRANDOLIN spiegando che all'articolo 26 è già previsto che la Consulta dei giovani collabori con il portale, per cui la lettera d) dell'articolo 8 è superflua.

L'Assessore MOLINARO spiega che l'articolo 8 enumera le funzioni ampie e generali della Consulta e non può riportare anche le funzioni operative dell'organismo che invece sono riportate puntualmente nell'articolo 26.

Si passa alla votazione. L'emendamento 8.1 è approvato. L'emendamento 8.2 è ritirato. Viene quindi posto in votazione l'articolo 8 che è approvato come emendato.

CODEGA illustra l'**emendamento 8 bis 1** allegato spiegando la volontà di creare un momento partecipativo più ampio in cui anche gli organismi istituzionali siano vicini ai giovani.

L'Assessore MOLINARO spiega che questa legge ha già robusta struttura istituzionale e partecipativa. Riconosce che non sono previsti dei momenti in cui le istituzioni verifichino lo stato di attuazione delle azioni poste in essere e per questo accoglie favorevolmente l'emendamento. Propone però che spetti alle Province promuovere e convocare le Assemblee provinciali dei giovani e che sia le Assemblee, sia la Conferenza regionale dei giovani siano convocate non ogni due anni, bensì ogni tre anni.

CODEGA concorda.

Il PRESIDENTE illustra l'emendamento 8 bis 1 come riformulato dall'Assessore: al comma 1 le parole <<La Regione promuove, almeno ogni due anni, in ogni provincia,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le province promuovono, almeno ogni tre anni,>>. Al comma 2 le parole <<Sempre ogni due anni la Regione convoca>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ogni tre anni la Regione convoca>>.

ANTONAZ ribatte che le Province non possono essere obbligate a promuovere una simile iniziativa.

BLASONI è favorevole all'emendamento.

Si passa alla votazione. L'emendamento 8 bis 1 è approvato come subemendato oralmente. Si astiene ANTONAZ.

BLASONI illustra l'**emendamento 9.1** allegato spiegando che si tratta di una riscrittura dell'articolo, migliorando il testo precedente, senza modificarne la sostanza.

CODEGA illustra l'**emendamento 9.2** allegato che però si riferiva al testo precedente l'emendamento 9.1.

CORAZZA propone di conservare il comma 3 dell'articolo 9 del testo originale del Comitato ristretto.

L'Assessore MOLINARO è favorevole all'emendamento 9.1, mentre propone di conservare il suggerimento di CORAZZA per l'esame in aula.

Si passa alla votazione. L'emendamento 9.1 è approvato. L'emendamento 9.2 è decaduto. Viene quindi posto in votazione l'articolo 9 che è approvato come emendato.

CORAZZA illustra l'**emendamento 9 bis 1** allegato in cui è definita la figura del Garante per i giovani organismo tratto dalla Carta europea dei giovani.

L'Assessore MOLINARO spiega che l'ordinamento giuridico italiano prevede già la figura dei Garanti mutuate dagli ordinamenti anglosassoni che però non sempre funzionano. In Friuli Venezia Giulia si è avuta l'esperienza del Tutore dei minori che ha dimostrato di non funzionare. Ritiene che la figura del Garante dei giovani è fuori luogo in quanto all'articolo 1 la Regione incentiva la responsabilità personale e ciò non si coniuga con una figura di intermediario come il Garante. Suggerisce a CORAZZA di ritirare l'emendamento perché non adeguato al nostro ordinamento.

CODEGA concorda con MOLINARO.

CORAZZA ritira l'emendamento 9 bis 1.

NARDUZZI ritira l'**emendamento 10.1** perché superato.

Non essendoci interventi si passa alla votazione dell'articolo 10 che è approvato a maggioranza. Si astiene ANTONAZ.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 11. NARDUZZI ritira l'**emendamento 11.1.** L'Assessore MOLINARO ritira l'**emendamento 11.2**.

CORAZZA si chiede perché l'Assessore MOLINARO ha ritirato l'emendamento 11.2 che ritiene valido in quanto definisce i criteri con cui sono ammesse le Associazioni giovanili all'iscrizione al registro.

L'Assessore MOLINARO spiega che l'emendamento è stato ritirato per garantire alle Associazioni la massima spontaneità, salvo mantenere la forma scritta indicando un referente qualora l'Associazione intenda fruire dei contributi regionali.

BLASONI si rallegra che, ritirando questo emendamento, si è tornati al testo del Comitato ristretto.

Non essendoci interventi si passa alla votazione dell'articolo 11 che è approvato a maggioranza. Si astiene CORAZZA.

Si passa dunque all'articolo 12. L'Assessore MOLINARO illustra l'**emendamento 12.1** e propone un subemendamento orale che sopprima il primo rigo mentre viene mantenuto il resto.

Si passa alla votazione. L'emendamento 12.1 è approvato come emendato. Si astiene CORAZZA. Viene quindi posto in votazione l'articolo 12 che è approvato come emendato. Si astiene CORAZZA.

Si passa all'illustrazione dell'**emendamento 13.0.1** allegato. L'Assessore MOLINARO spiega che si tratta di una riscrittura dell'articolo 13 per inserire il tema della casa nella rispettiva legge di settore affinché non sia necessario una nuova norma ad hoc. La sostanza dell'articolo rimane la stessa del Comitato ristretto. Lo stesso dovrebbe valere per l'emendamento 13.1 presentato da CODEGA tanto che l'Assessore propone un emendamento in sostituzione del 13.1 riscritto in modo tale da poter essere inserito nella legge di settore.

CORAZZA illustra l'emendamento 13.0.2 allegato.

In merito ai contributi sugli alloggi, BLASONI propone a CORAZZA di presentare entro l'esame della legge in aula un emendamento alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 affinché i contributi ai costi dell'alloggio siano dati ai giovani piuttosto che all'anziano locatore dell'alloggio.

CODEGA accetta la proposta dell'Assessore.

Si procede alla votazione. L'emendamento 13.0.1 è approvato. Si astiene ANTONAZ. L'emendamento 13.0.1.1 è approvato. Si astiene ANTONAZ. L'emendamento 13.0.2 è ritirato. L'emendamento 13.1 è decaduto. Viene quindi posto in votazione l'articolo 13 che è approvato come emendato.

L'Assessore MOLINARO illustra l'**emendamento 14.0.1** allegato.

CODEGA illustra l'**emendamento 14.1** allegato.

BLASONI concorda con l'emendamento 14.1 ma chiede a CODEGA di sopprimere la parola "multilinguismo" in quanto è ripetitiva rispetto alle parole: "lingue straniere". CODEGA concorda e la parola "multilinguismo" è soppressa.

Si procede alla votazione. L'emendamento 14.0.1 è approvato. L'emendamento 14.1. è approvato come subemendato oralmente. Viene quindi posto in votazione l'articolo 14 che è approvato come emendato.

BLASONI illustra l'**emendamento 15.0.1** allegato che sostituisce l'articolo 15 al fine di rendere le azioni a favore delle politiche del lavoro più fattive.

CODEGA, visto l'emendamento 15.0.1, ritira l'emendamento 15.1.

Si procede alla votazione. L'emendamento 15.0.1 è approvato. Si astiene ANTONAZ. Essendo un emendamento sostitutivo, l'articolo 15 si intende approvato come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

ROSOLEN chiede spiegazioni all'Assessore in merito al fatto che gli interventi previsti dall'articolo 16 sono già sostenuti dal Fondo Sociale Europeo (FSE). Propone che entro l'esame della proposta legge in aula sia fatta una verifica per assicurarsi che i contributi previsti da questa legge siano complementari alle azioni previste dal FSE e non si sovrappongano per evitare che siano costituiti appositi capitoli di bilancio.

SASCO ritiene che il limite del 50% sia troppo rigido e propone che sia sostituito con le parole: "fino al 50%".

L'Assessore MOLINARO conferma che parte delle azioni previste dall'articolo 16 sono sostenute dal FSE, ma rassicura che grazie al meccanismo della concessione dei contributi attraverso un apposito fondo vi è un costante controllo sulle erogazioni. Raccoglie il suggerimento di SASCO. Per questi e altri motivi anticipa che l'articolo 16 richiede un ariscrittura prima dell'esame in aula.

Si procede dunque alla votazione. L'articolo 16 è approvato. Si astiene ANTONAZ.

L'Assessore MOLINARO illustra l'**emendamento 17.0.1** allegato.

CODEGA illustra l'**emendamento 17.1** allegato.

SASCO illustra l'**emendamento 17.2** allegato.

Si procede alla votazione. L'emendamento 17.0.1 è approvato. Si astiene ANTONAZ. L'emendamento 17.1 non è approvato. Si astiene ANTONAZ. L'emendamento 17.2 è approvato. Viene quindi posto in votazione l'articolo 17 che è approvato come emendato.

Si passa all'articolo 18 e non essendoci interventi si procede alla votazione. Viene dunque posto in votazione l'articolo 18 che è approvato. Si astiene ANTONAZ.

BLASONI illustra l'**emendamento 19.1** allegato sostitutivo dell'articolo 19. Spiega che si tratta di una riscrittura dell'articolo che però non modifica l'attività del Comitato ristretto.

L'emendamento specifica maggiormente i contributi a favore dell'imprenditoria giovanile quali start-up dell'impresa e defiscalizzazione.

BRANDOLIN concorda con il contenuto dell'emendamento.

ANTONAZ riconosce che l'articolo 19 è il punto focale della legge e non concorda con il fatto che la maggior parte delle risorse siano date all'imprenditoria. Questa legge, sostenendo la meritocrazia, crea disuguaglianza tra gli imprenditori e dipendenti in cui chi è povero ha la colpa di essere tale e chi è ricco ha il merito di essere ricco.

CORAZZA si chiede come verrà gestito l'intervento finanziario che, seppur lodevole, non garantisce un'adeguata trasparenza.

CODEGA si chiede se le azioni previste dall'articolo 19 siano davvero praticabili in quanto gli incentivi qui previsti sono molto generosi. Stima che solo per garantire la copertura dei contributi potrebbero essere necessari 2 o 3 milioni di Euro per cui per sostenere tutto l'impianto normativo saranno necessari almeno 5 milioni di Euro.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione. L'emendamento 19.1 è approvato. Essendo sostitutivo dell'articolo 19, l'articolo 19 si dà per approvato.

II PRESIDENTE chiude la seduta alle ore 17.42

II PRESIDENTE Piero Camber IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Roberto Novelli

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.
Michela Boscolo

IL VERBALIZZANTE Enrico Tracanzan

<<Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)>>

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

CONSIGLIERE PROPONENTE: PICCO , VA CONVICTOR OF THE PICCO , VA CONVICTOR OF TH

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<< Art. 4

(Approvazione del Piano)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 2, della legge è approvato il Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana, di seguito "Piano", allegato al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Detto Piano può essere modificato, su proposta della Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana e sentito l'Ufficio scolastico regionale, con deliberazione della Giunta regionale.>>



<<Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)>>

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

CONSIGLIERE PROPONENTE: PICCO NA CONTO

Dopo l'art. 7, è aggiunto il seguente articolo:

<<Art. 7-bis</p>
(Progetti speciali presentati dalle scuole o reti di scuole)

Al fine di garantire l'insegnamento coordinato ed efficiente della lingua friulana in tutte le istituzioni scolastiche richiedenti, la Regione, attraverso specifici accordi con l'Ufficio scolastico regionale, sostiene progetti speciali presentati dalle scuole o reti di scuole di cui all'art. 2 al fine di prevedere la figura dell'insegnante specializzato di lingua friulana.

L'insegnante specializzato di lingua friulana, iscritto nell'elenco di cui all'art. 10, dedica, in tutto o in parte, il proprio orario di servizio obbligatorio per le attività di insegnamento della lingua friulana.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'entità del finanziamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) è pari al costo totale delle attività di docenza prestate dell'insegnante specializzato di lingua friulana, quale risultante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.>>



<<Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)>>

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

CONSIGLIERE PROPONENTE: PICCO (NA MANTA

Dopo l'art. 8, è aggiunto il seguente articolo:

<< Art. 8-bis

(Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana)

- 1. La Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge, ha lo scopo di favorire il coordinamento delle diverse istituzioni coinvolte nella materia.
- 2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, ed è composta da sei membri, in possesso delle dovute competenze professionali in materia, la cui durata in carica è fissata in tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di nomina. Il medesimo Assessore, all'atto della proposta, indica il Presidente della Commissione. I componenti possono essere rieletti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente al Servizio della Regione competente in materia.
- 3. La Commissione adotta un regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori.
- 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti, il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.
- 5. La Commissione ha carattere tecnico-scientifico e supporta la Regione nell'esercizio delle seguenti funzioni:
- a) mantenimento delle relazioni e degli scambi tra i diversi soggetti istituzionali e sociali;
- b) accompagnamento e sostegno alle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle reti di scuole;
- c) definizione di un quadro di criteri relativi all'accertamento delle competenze dei docenti e le conseguenti condizioni per la formazione iniziale e in servizio;
- d) valutazione delle competenze dei docenti per l'accesso all'elenco regionale;
- e) attività di monitoraggio, verifica e documentazione;
- f) realizzazione di materiali didattici;
- g) consulenza scientifica nei diversi ambiti di intervento in materia.>>





x Legislatura

atti CottSiLiaki

VI COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

al

DISEGNO DI LEGGE N. 105

<<Legge per l'autonomia dei giovani>> (TESTO BASE) (d'iniziativa della Giunta regionale)

e alla

PROPOSTA DI LEGGE N. 67

<<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

(d'iniziativa dei consiglieri Blasoni, Santin, Novelli, Dal Mas, Camber, Cacitti, Cargnelutti, Tononi, Baritussio, Bucci, Ciani, Colautti, Galasso, Marin, Marini, Pedicini, Valenti)

approvato nella seduta del 20 settembre 2011

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco

Emendamento modificativo all'articolo 1

- 1. Al comma 1 al posto di <<ri>riconosce>> inserire <<favorisce le iniziative che valorizzano,>>;
- 2. Comma 3, lettera b) al posto di <<politica condivisa>> inserire <<politiche condivise>>;
- 3. Comma 3, lettera c) al posto di <<ri>riconoscere>> inserire <<incentivare>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: PUNTO 1. RITIRATO, PUNTI 2 E 3 APPROVATI

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 1.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Articolo 2

Al comma 1, la lettera a) viene abrogata.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 **dd**. 19/07/2011

EMENDAMENTO 2.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza

Emendamento modificativo

Articolo 2

Al comma 1 dell'articolo 2 del testo sono apportate le seguenti modifiche:

1. il testo alla lettera a) è sostituito dal testo alla lettera b) e il testo alla lettera b) è sostituito dal testo alla lettera a).

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 2.0.2

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza

Emendamento modificativo

Articolo 2

Al comma 1 dell'articolo 2 del testo è apportata le seguente modifica:

1. il testo alla lettera a) è sostituito dai testo alla lettera c) e il testo alla lettera c) è sostituito dal testo alla lettera a);

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 2.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza

Emendamento modificativo

Articolo 2

Al comma 1 dell'articolo 2 del testo è apportata le seguente modifica:

1. Alla lettera b) dopo la parola <<comunità>> è inserita la seguente <<cooperante,>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 2.2

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco

Emendamento modificativo

Articolo 2

- 1. Comma 1 lettera d) al posto di << della famiglia, sia con riferimento alle famiglie di origine, che alle nuove famiglie e a quelle in formazione>> inserire <<dell'istituzione familiare fondata sul matrimonio agevolando la formazione delle nuove famiglie>>;
- 2. Comma 1 lettera e) dopo la parola <<intergenerazionali>> aggiungere <<secondo il principio della solidarietà>>;
- 3. Comma 1 lettera h) dopo la parola <<appartenenza>> aggiungere le parole <<alla comunità nazionale e>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO COMMA 1, COMMA 2 E 3 APPROVATI

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 2.2.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 2

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera: <<e bis) Promuove in ogni ambito la cultura del merito.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME:DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 2.3

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Brandolin

Subemendamento orale all'emendamento di pagina 2.4

Art. 2

Al comma 1 lettera f), dopo le parole <<al contempo>> sono sostituite con: <<nel>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME:NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 **dd**. 19/07/2011

EMENDAMENTO 2.0.4

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 2

Al comma 1 lettera f), dopo le parole <<tradizioni locali>> aggiungere le seguenti parole: <<e al contempo il rispetto delle diversità culturali>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME:NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 2.4

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento modificativo

> Art. 2 (Obiettivi)

Al comma 1 lettera h) le parole <<all'Unione Europea>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Europa>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 2.5

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni

Subemendamento orale al emendamento 3.1

Art. 3 (Destinatari degli interventi)

La parola <<ambientale>> è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 **dd**. 19/07/2011

EMENDAMENTO 3.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti Emendamento modificativo

Art. 3 (Destinatari degli interventi)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

<<2. I giovani dai quattordici ai diciannove anni beneficiano di specifici interventi in ambito scolastico, culturale, ambientale, sportivo e della famiglia.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 3.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

Art. 4 (Soggetti attuatori)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

<<2. Il coordinamento delle azioni regionali previste dalla presente legge è esercitato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili alla quale si raccordano le altre strutture sulla base delle rispettive competenze.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 4.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

Art. 5 (Piano regionale Giovani)

Ai comma 1 dopo le parole <<di indirizzo>> sono inserire le seguenti <<,gli ambiti di competenza dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1>>.

Al comma 2 le parole <<con l'apporto>> sono sostituite con le seguenti <<con il concorso>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 5.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Cargnelutti, Blasoni, Novelli Emendamento modificativo

Art. 6 (Tavoli di coordinamento)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<Al fine di coordinare le azioni a favore dei giovani con le linee strategiche del Piano regionale Giovani, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento politico e istituzionale, convocato e presieduto dall'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili. A tale tavolo partecipano gli assessori regionali competenti per materia, gli assessori provinciali alle politiche giovanili, e quattro assessori comunali, uno per provincia, competenti per le politiche giovanili, rappresentanti dei Comuni della regione, nominati per tre anni dai Consiglio delle autonomie locali.>>.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<3. A supporto del tavolo di coordinamento politico istituzionale è costituito un tavolo di coordinamento tecnico - amministrativo composto dai referenti tecnici di ciascun componente del tavolo di cui ai comma 1.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 6.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Narduzzi, Picco Emendamento modificativo

Art. 7 (Consulta regionale dei giovani)

- 1) La lettera a) del comma 2 è soppressa.
- 2) La lettera e) del comma 2 è così sostituita:

<<ci>cinque rappresentati dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in ragione di uno per organizzazione;>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO IL PUNTO 1, APPROVATO IL PUNTO 2

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 7.0.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 7

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole <<quattro rappresentanti dei giovani>> aggiungere le seguenti parole: <<di cui uno della comunità slovena>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESITO DELL'ESAME:NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 7.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Cargnelutti, Blasoni, Novelli Subemendamento orale all'emendamento 7.1

Art. 7

(Consulta regionale dei giovani)

Al punto 3 le parole <<dei datori di lavoro>> sono sostituite dalle seguenti: <<di categoria>> e le parole <<firmatari dei contratti collettivi di lavoro di livello nazionale>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 7.0.2

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Cargnelutti, Blasoni, Novelli

Emendamento modificativo

Art. 7

(Consulta regionale dei giovani)

- 1. Al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- <
c) quattro rappresentanti degli studenti universitari e dell'alta formazione designati dal Coordinamento regionale per l'alta formazione;>>.
- 2. Al comma 2 la lettera d) è soppressa.
- 3. Al comma 2 la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- <<f) quattro rappresentanti dei movimenti giovanili delle associazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul territorio, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro di livello nazionale;>>.
- 4. Al comma 2 la lettera g) è sostituita dalla seguente:
- <<g) un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle professioni ordinistiche;>>.
- 5. Al comma 2 la lettera h) è soppressa.
- 6. Al comma 3 dopo le parole <<comma 2>> sono inserite le seguenti <<lett. a)>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 7.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Cargnelutti, Blasoni, Novelli Emendamento modificativo

Art. 8

(Funzioni della Consulta regionale dei giovani)

Al comma 1 le parole <<pre>consultive e operative> sono sostituite da <<pre>consultive>>.

Al comma 1 lett. b) la parola << Regione>> è sostituita con << Amministrazione regionale;>>.

Al comma 1 la lett. c) è sostituita dalla seguente: <<c) collabora alla elaborazione del Piano regionale Giovani;>>.

Al comma 1 la lett. d) è soppressa.

Al comma 1 la lett. e) è sostituita dalla seguente:

<<e) collabora con le consulte, i forum e gli altri soggetti attivi nelle politiche giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale al fine di promuovere la cooperazione regionale, interregionale, nazionale, europea e internazionale con soggetti attivi nelle politiche giovanili;</td>

Al comma 1 la lett. g) è sostituita dalla seguente:

<<g) predispone e presenta annualmente alla direzione centrale e alla commissione consiliare competenti in materia di politiche giovanili una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo;>>.

Al. comma 1 la lett. h) è sostituita dalla seguente:

<<g) predispone e presenta alla fine del proprio mandato alla direzione centrale e alla commissione consiliare competenti in materia di politiche giovanili una relazione conclusiva sulle attività svolte, formulando proposte per il triennio successivo;>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 8.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza

Emendamento modificativo

Articolo 8

Al comma 2 dell'articolo 8 del testo dopo le parole<<il supporto tecnico>> sono aggiunte le seguenti: <<, assegnandogli almeno un funzionario all'uopo designato.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 8.2

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Molinaro

Subemendamento orale all'emendamento di pagina 8 bis.1

Art. 8

Al comma 1 le parole <<La Regione promuove>> sono sostituite dalla seguenti: <<Le Province promuovono>>, e le parole <<ogni due anni>> sono sostituite dalla seguenti: <<ogni tre anni>>.

Al comma 2 le parole <<ogni due anni>> sono sostituite dalla seguenti: <<ogni tre anni>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 8 bis.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 8

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

<< Art. 8 bis

- 1. La Regione promuove, almeno una volta ogni due anni, in ogni provincia, le Assemblee provinciali dei giovani, Tali Assemblee rappresentano una occasione di incontro e di dibattito sulle diverse problematiche e questioni di carattere sociale e culturale che interessano i giovani di quel territorio. Alle stesse sono invitati i rappresentati delle associazioni e aggregazioni giovanili del territorio di competenza e sono aperte ai giovani interessati. Tali Assemblee si svolgono inoltre con la partecipazione dell'Assessore regionale e dell'Assessore provinciale alle politiche giovanili.
- 2. Sempre una volta ogni due anni la Regione convoca la Conferenza regionale dei giovani con il compito di accogliere e dibattere le istanze provenienti dalla Assemblee provinciali, di verificare lo stato di attuazione delle azioni messe in atto dalla presente legge, di avanzare proposte e pareri alla Giunta regionale. Alla Conferenza partecipa l'Assessore regionale alle politiche giovanili ed è invitata una rappresentanza qualificata dei diversi comparti che costituiscono l'universo mondo giovanile: associazioni, aggregazioni giovanili, studenti, lavoratori.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 8 bis.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Cargnelutti, Blasoni, Novelli Emendamento modificativo

Art. 9 (Partecipazione politica dei giovani)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

<< Art. 9

- 1. La Regione, con specifiche misure previste dal Piano regionale Giovani, sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e mondiale, di favorire una presenza attiva dei giovani nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica anche a livello locale.
- 2. A tal fine il Piano regionale Giovani prevede specifiche azioni finalizzate a diffondere tra i giovani la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, delle istituzioni europee e internazionali, dell'ordinamento dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 9.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 9

Al comma 2, dopo le parole <<cultura politica>> aggiungere le seguenti parole: <<sulla cultura della pace e della solidarietà internazionale>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 9.2

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza Emendamento aggiuntivo

Articolo 9

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

<<9 bis

Garante per i giovani

- 1. Al fine di vigilare e di sorvegliare l'applicazione delle misure di assistenza per i giovani è istituita la figura del Garante per i giovani.
- 2. Il Garante per i giovani è una figura indipendente dalle strutture politiche e dalle strutture di partecipazione dei giovani.

9 ter

Nomina

1. Il Garante per i giovani è nominato dalla Consulta regionale per i giovani tra i nominativi indicati dalle Associazioni rappresentative dei giovani.

9 quater

Funzioni

- 1. Il Garante per i giovani svolge le seguenti funzioni:
- a) intermediazione tra i giovani e i rappresentanti eletti locali e regionali in merito a qualsiasi questione sollevata dagli uni e dagli altri;
- b) difesa delle istanze dei giovani presso gli enti locali e regionali quando sorgono vertenze;
- c) fungere da tramite per le comunicazioni tra i giovani e gli enti locali e regionali;
- d) coadiuvamento della Consulta regionale dei giovani alla quale partecipa senza diritto di voto;
- e) redigere resoconti regolari rivolti ai giovani e agli enti locali e regionali, per valutare il livello di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, nell'ambito, per esempio, dell'attuazione di progetti o di un impegno in strutture di partecipazione dei giovani o per determinarne la ripercussione.

9 quinques

Durata

1. Il Garante per i giovani rimane in carica per la durata di tre anni e non può essere rieletto.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 **dd**. 19/07/2011

EMENDAMENTO 9 bis.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento modificativo

Art. 10 (Registro regionale delle associazioni giovanili)

L'articolo è soppresso

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 10.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento modificativo

Art. 11

(Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro)

L'articolo è soppresso

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 11.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

Art. 11

(Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte per almeno tre quarti dei loro componenti da persone di età non superiore a trentacinque anni e prevedono all'interno dello statuto o dell'atto costitutivo i seguenti requisiti:

- a) assenza dello scopo di lucro;
- b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati;
- c) elettività e gratuità delle cariche associative;
- d) finalità sociali rivolte ai giovani.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 11.2

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

Art. 12 (Aggregazioni giovanili)

- 1. Al primo comma le parole <<trentacinque anni>> sono sostituite da <<diciannove anni>>.
- 2. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- <<3. Le aggregazioni giovanili sono costituite con atto scritto dal quale risulta il soggetto legalmente autorizzato a rappresentarle e a riscuotere eventuali contributi in denaro.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO PUNTO 1; APPROVATO PUNTO 2

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 12.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

Art. 13 (Interventi per l'autonomia abitativa)

Al comma 1 sono soppresse le lettere a) e b).

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Al comma 1 bis dell'art 12 della legge regionale 6/2003 è aggiunto il seguente paragrafo:

<<1 bis. I bandi prevedono altresì una riserva di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando da assegnare ai giovani.>>.

<<1 ter. Dopo il comma 1 ter dell'art. 12 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:

"1 quater. Per quanto concerne la disciplina dell'accesso agli interventi di edilizia agevolata di cui all'art. 5 i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono una riduzione del 30% dell'indicatore ISEE per i giovani che escono dai nuclei familiari di appartenenza.>>.

Al comma 2 le parole <<comma 1>> sono sostituite dalle parole <<ai commi 1, 1 bis e 1 ter>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 13.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

Art. 13 (Interventi per l'autonomia abitativa)

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 quater. Dopo il comma 1 ter dell'art. 12 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:

<<1 quinquies. Per quanto concerne la disciplina del sostegno alle locazioni di cui all'art. 6, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono che una quota delle agevolazioni non inferiore al 5% è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 13.0.1.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza

Emendamento modificativo

Articolo 13

Al comma 1 lettera a) dell'articolo 13 del testo le parole <<5 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<10 per cento>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 13.0.2

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 13

Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 aggiungere la seguente:

<<a bis) prevedere, nell'assegnazione delle agevolazioni per il sostegno alle locazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, una quota pari ad almeno il 5% da riservare esclusivamente ai giovani;>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 13.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

Art. 14 (Formazione, ricerca e innovazione)

Al comma 1 dopo le parole <<la Regione>> sono inserite le seguenti <<nell'ambito della programmazione di settore>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 14.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Blasoni Subemendamento orale modificativo dell'emendamento di pagina 14.1

Al comma 2 bis sopprimere le parole <<il multilinguismo>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 14.0.1.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 14

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

<<2 bis. In particolare la Regione promuove lo studio delle lingue straniere, il multilinguismo e l'apprendimento permanente quali strumenti indispensabili per la crescita personale e l'accesso al lavoro.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 14.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti Emendamento sostitutivo

1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

<<Art. 15 (Politiche del lavoro)

- 1. La Regione individua misure di politica attiva del lavoro dirette alla stabilizzazione occupazionale dei giovani.
- 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è inserito il seguente:

<<3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:

- a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire lo stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età;
- b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumenta dell'ammontare fino ad un massima del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).
- 3. La Regione individua altresì misure di politica attiva del lavoro dirette a incentivare l'occupazione dei giovani in possesso di elevata qualificazione professionale o impiegati nel settore della ricerca.
- 4. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al comma 3.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 15.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 15

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

<<1 bis. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 dopo la lettera b) aggiungere la seguente: <
b bis) giovani al di sotto dei 35 anni>>.

1ter. Al comma 1 degli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 le parole <<lettere a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a), b) e b bis)>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 15.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

Art. 17 (Cittadinanza attiva e mobilità internazionale)

Al comma 1 dopo le parole <<la Regione>> sono sostituite dalle seguenti <<Nell'ambito della programmazione di settore l'Amministrazione regionale>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 17.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 17

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

<<1 bis. L'amministrazione regionale promuove e sostiene iniziative e attività atte a sviluppare nei giovani un atteggiamento di cittadinanza attiva attraverso l'impegno e la solidarietà verso le fasce di popolazione più debole e più indifesa, A tale scopo, nel quadro degli interventi di promozione e valorizzazione del servizio civile di cui alla legge regionale 23 maggio 2007, assicura le risorse necessarie ad un suo rilancio e potenziamento.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 17.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco

Emendamento modificativo

Art. 17

Al comma 2 la parole <<pre>cromuove>> è sostituita dalla parola <<sostiene>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 **dd**. 19/07/2011

EMENDAMENTO 17.2

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti Emendamento sostitutivo

Art. 19

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

<< Art. 19

(Interventi per l'imprenditoria)

- 1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
- a) favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani nell'ambito dei programmi del sistema formativo regionale;
- b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria attraverso la valorizzazione delle capacità creative nella realizzazione della propria attività;
- c) promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese nei diversi settori economici, con particolare riguardo alle iniziative dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell'artigianato;
- d) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese del Friuli Venezia Giulia, anche attraverso la predisposizione di servizi informativi e di consulenza;
- e) favorisce l'implementazione di strumenti, quali gli incubatori e gli acceleratori di impresa, specificamente rivolti ai giovani imprenditori, con l'obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia;
- f) promuove progetti in collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese.
- 3. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, anche tramite delega alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti nonché delle spese di costituzione e primo impianto. Gli interventi contributivi valorizzano in particolare lo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati. Per la parte dei costi non coperti dai contributi di cui al presente comma, i progetti possono beneficiare di altri ausili pubblici e agevolazioni finanziarie, incluse le garanzie di cui all'articolo 25.

EMENDAMENTO 19.1 (pagina 1)

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

- 4. Con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3 nel rispetta della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato. L'intensità massima dei contributi è pari al 50% della spesa ammissibile. L'importo del contributo è compreso tra 2.500 e 20.000 euro; nel caso di società con almeno tre soci tale importo è compreso tra 5.000 e 40.000 euro.
- 5. Tenuto conto delle esigenze connesse alla programmazione finanziaria regionale, la legge finanziaria può determinare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle nuove imprese costituite da giovani.
- 6. Ai fini di cui al comma 5, si definiscono imprese costituite da giovani:
- a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani;
- b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale.
- 7. La Regione predispone annualmente un foglio informativo sull'insieme delle misure a sostegno delle attività autonome e imprenditoriali. Il foglio informativo è reso disponibile presso gli sportelli Informagiovani e a mezzo degli strumenti telematici della Regione.
- 8. La Regione, nell'ambito del Portale regionale giovani, attiva una specifica sezione interattiva dedicata all'imprenditorialità giovanile, alle opportunità offerte dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, dagli enti camerali e dalle organizzazioni imprenditoriali e di categoria. Il sito internet, oltre alla divulgazione dei materiali informativi, attiva un servizio di consulenza on-line rivolto ai giovani residenti in Friuli Venezia Giulia.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd. 19/07/2011

EMENDAMENTO 19.1 (pagina 2)

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento modificativo

Art. 20

(Interventi in ambito sociale e per la promozione della salute)

Al comma 1 dopo la parola <<Regione>> sono inserite le seguenti <<<nell'ambito delle finalità generali di promozione dell'educazione dei giovani>>.

Al comma 2 dopo le parole <<enti pubblici>> sono inserite le seguenti <<, istituzioni scolastiche>>.

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

<<3. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni.>>

<<4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 19/07/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 20.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Art. 20

Al comma 1,lettera b), dopo le parole <<in condizione di svantaggio>> aggiungere le seguenti parole: <<pre>cpromuovere l'integrazione con il diverso e rimuovere ogni forma di xenofobia e di razzismo>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 20.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza

Emendamento modificativo

Articolo 21

Al comma 1, lettera a) dell'articolo 21, dopo le parole <<creatività giovanile>> sono aggiunte le seguenti <<, i nuovi linguaggi giovanili>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 21.0.0.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco

subemendamento modificativo all'emendamento 21.0.1

Articolo 21

Al comma 1, lettera c) dopo la parola <<comunità>> aggiungere <<locale, nazionale,>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 21.0.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco

Emendamento modificativo

Articolo 21

- 1. Al comma 1 dopo la parola <<sostiene>> aggiungere <<pre>cprogetti e>>;
- 2. Al comma 1 lettera c) dopo la parola <<comunità>> aggiungere <<, nazionale,>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 21.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento modificativo

Articolo 21 (Interventi in ambito culturale)

Al comma 1 lettera c) le parole <<alla comunità europea>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Europa>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 21.0.2

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Articolo 21

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole <<contesto internazionale>> aggiungere le seguenti parole: <<incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi europei per i giovani e finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 21.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Novelli, Cargnelutti Subemendamento modificativo all'articolo 21 di pagina 21.2

Articolo 21

1. Alla lettera d) bis del comma 1 dell'art. 21, come introdotta dall'emendamento all'articolo 21 di pagina 21.2, le parole <<della minoranza slovena>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 21.1.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Articolo 21

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera: <<d) bis. Promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari della minoranza slovena>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 21.2

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti Emendamento modificativo

Articolo 21 (Interventi in ambito culturale)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi alle associazioni e alle aggregazioni giovanili e, limitatamente alle progettualità relative ai giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni, anche alle istituzioni scolastiche.>>.

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

<<2 bis. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni.>>.

<<2 ter. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 21.3

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti Emendamento soppressivo

Art. 22 (Alfabetizzazione informatica)

Il comma 2 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 22.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza

Emendamento modificativo

Articolo 22

Al comma 2 dell'articolo 22 del testo dopo le parole <<ali>alla rete internet>> sono aggiunte le seguenti: <<in particolare in modalità wi-fi.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 22.0.2

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza Emendamento modificativo

Articolo 22

Al comma 2 dell'articolo 22 del testo dopo le parole <<La Regione promuove>> sono aggiunte le seguenti: <<e sostiene>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 22.0.3

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento modificativo

Art. 22 (Alfabetizzazione informatica)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<3. Per le finalità di cui ai precedenti commi la Regione eroga contributi ed altri incentivi economici a favore dei giovani.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 22.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Blasoni Subemendamento orale

Art. 23

La parola <<soppresse>> è sostituita con le parole <<sostituite con la parola "e musicale">>

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 23.0.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti Emendamento modificativo

Art. 23 (Centri di aggregazione giovanile)

Al comma 1 le parole <<e degli arredi>> sono sostituite da <<, degli arredi e delle attrezzature>>.

Al comma 3 le parole << con particolare riferimento alle attività musicali>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 23.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento modificativo

Art. 23 (Centri di aggregazione giovanile)

Al comma 1 le parole <<associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 23.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento modificativo

Art. 24 (Giornata regionale dell'arte giovanile)

Al comma 1 le parole <<delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 24.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni

Subemendamento orale all'emendamento 24 bis.1

Art. 24 bis.1

Dopo le parole <<la Regione>> sono aggiunte le seguenti << promuovere le misure>>. Le parole << istituire un fondo per lo sport>> sono soppresse.

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 24 bis.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

<<Art. 24 bis (Fondo per il sostegno dell'attività sportiva)

1. La Regione al fine di abbattere le spese sostenute dai giovani per l'esercizio di attività sportiva istituisce un Fondo per lo sport. Con Regolamento di Giunta sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai contributi regionali.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 24 bis.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco

subemendamento modificativo all'emendamento 25.1

Art. 25

Al comma 3 lettera a) dopo la parola <<universitari>> aggiungere <<e presso istituti scolastici secondari di secondo grado>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 25.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Camber Subemendamento orale

Art. 25

Al comma 3 le parole <<possono essere>> sono sostituite da <<sono in particolare>>.

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 25.0.2

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti Emendamento modificativo

Capo V Interventi per l'accesso al credito

Art. 25

(Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani)

- 1. Al fine di favorire le opportunità di studio, formazione, inserimento lavorativo e sociale dei giovani, nonché per sviluppare e diffondere la cultura dell'autonomia imprenditoriale e agevolare l'accesso alle professioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), il <<Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>.
- 2. Il Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria e amministrato con contabilità separata è destinato a costituire garanzia per la concessione di finanziamenti a favore dei giovani.
- 3. Possono essere oggetto di garanzia i finanziamenti per:
- a) l'iscrizione e la frequenza degli studi universitari, di corsi di specializzazione e master presso istituti universitari, anche con sede all'estero;
- b) le spese connesse alla partecipazione a tirocini formativi da svolgersi presso aziende, enti e istituzioni, anche con sede all'estero;
- c) l'avvio e lo sviluppo di progetti e iniziative di carattere imprenditoriale dirette alla costituzione di aziende, ivi compreso l'acquisto dei locali, delle attrezzature e dei beni strumentali e tecnologici;
- d) l'avvio e sviluppo di nuovi studi professionali, con priorità per i progetti finalizzati alla condivisione dell'ufficio (co-working), per gli studi organizzati tra giovani professionisti in modo associato o intersettoriale e per quelli che si caratterizzano per l'innovazione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività;
- e) l'acquisizione di strumenti informatici, la partecipazione a convegni e corsi di formazione e aggiornamento professionale, l'abbonamento a pubblicazioni specializzate e banche dati, l'acquisto di testi pertinenti all'attività esercitata e ogni altra spesa necessaria per l'esercizio della pratica o tirocinio professionale stabilita con regolamento;
- f) l'acquisto dell'arredamento della prima casa;
- 4. Il Fondo, previa convenzione con istituti di credito operanti sul territorio regionale, provvede alle garanzie per la concessione di finanziamenti di importo massimo pari a 40,000 euro,

Con regolamento sono disciplinati:

- a) i criteri, le modalità e i limiti per la concessione delle garanzie inerenti i finanziamenti;
- b) i contenuti delle convenzioni da stipularsi con gli istituti di credito;

EMENDAMENTO 25.1 (pagina 1)

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

- c) le tipologie di finanziamento per le quali può operare la garanzia del Fondo;
- d) i requisiti per l'accesso al beneficio, la durata e le modalità per la richiesta dello stesso;
- e) il limite delle garanzie prestate dalla Regione, che comunque non può superare il 90 per cento degli importi singolarmente affidati e generare volumi complessivamente garantiti non superiori a dieci volte la dotazione patrimoniale del Fondo.
- 5. Le garanzie concesse dal Fondo possono essere implementate sino alla concorrenza massima del 20 per cento per le attività di cui al comma 3, lettera c).
- 6. Il direttore della struttura regionale competente in materia di affari finanziari approva con proprio decreto gli schemi di convenzione tra il Fondo e gli istituti di credito che aderiscono all'iniziativa, anche tramite un istituto capofila, scelto secondo procedure di evidenza pubblica, con l'individuazione delle modalità operative comuni per l'istruttoria dei finanziamenti e delle relative garanzie.
- 7. La vigilanza sulla gestione del Fondo è esercitata dalla strutture regionale competente in materia di affari finanziari.
- 8. Gli interventi del Fondo sono deliberati da un Comitato di gestione, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari finanziari, d'intesa con l'assessore alle politiche giovanili e gli assessori competenti per gli interventi di cui al comma 3.
- 9. Il Comitato di gestione è composto da:
- a) il direttore della struttura regionale competente in materia di affari finanziai o suo delegato;
- b) due componenti scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni nell'attività di amministrazione, direzione o controllo di società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni in settori analoghi o attività professionali nel settore creditizio, finanziario o assicurativo, o nell'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- c) due componenti scelti tra giovani di età non superiore a trentacinque anni.
- 10. Il Presidente dei Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Regione con la procedura di cui al comma 8.
- 11. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 25.1 (pagina 2)

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco Emendamento aggiuntivo

Art. 27 (Informagiovani)

Al comma 1 le parole <<associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10>> sono soppresse.

Al comma 7 le parole <<delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 27.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin Emendamento modificativo

Articolo 27

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole <<di lavoro>> con le parole <<di stages, di lavoro o di volontariato>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 27.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti Emendamento modificativo

> Art. 27 (Informagiovani)

Al comma 4 dopo la parola <<scolastiche>> sono inserite le seguenti <<, i centri per l'Orientamento regionali,>>.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Le Province assicurano il coordinamento degli Informagiovani e promuovono la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresì alla formazione e alla qualificazione degli operatori e al monitoraggio delle attività.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 27.2

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento aggiuntivo

Dopo l'art. 27 è introdotto l'articolo 27 bis

<<Art. 27 bis (Monitoraggio sulla condizione giovanile)

- 1. Al fine di approfondire la conoscenza del mondo giovanile e rendere disponibili informazioni aggiornate sulla condizione dei giovani in regione, la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili realizza le seguenti attività:
- a) raccolta ed elaborazione dati sul mondo giovanile in ambito regionale;
- b) redazione e diffusione di specifici rapporti sulle condizioni socio economiche dei giovani in regione;
- c) monitoraggio e analisi degli interventi regionali in materia di giovani;
- 2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati con cui stipula apposite convenzioni.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 27 bis.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Molinaro Subemendamento orale

Art. 30

Dopo le parole <<articolo 20, 21>> è inserita la parola <<23>>.

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 30.0.1

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale Emendamento aggiuntivo

Art. 30 (Disposizioni transitorie)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 20 e 21 continuano a trovare applicazione gli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e i relativi regolamenti di attuazione approvati con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 36 "Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'articolo 16, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)", con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2004 n. 52 "Regolamento concernente requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti in favore dei giovani ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)" e con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2009, n. 53 "L. R. 12/2007, art. 15, comma 5 quater, "Regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani, svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all'articolo 15, commi 5bis e 5ter della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), ai sensi dell'articolo 15, comma 5 quater, della legge, nonchè le modalità di intervento diretto dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 5bis, della legge regionale 12/2007.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 07/06/2011 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 20/09/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd. 20/09/2011

EMENDAMENTO 30.1